

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 5/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 febbraio 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961 con il quale l'E.N.I., Ente Nazionale Idrocarburi, è stato sotto posto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione, con modificazione, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, con cui l'Ente Nazionale Idrocarburi da ente di diritto pubblico, costituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136, è stato trasformato in società per azioni, assumendo la denominazione di ENI S.p.A.;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 in data 28 dicembre 1993, con cui è stato riconosciuto che spetta « alla Corte dei conti esercitare nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L., il potere di controllo di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259; controllo da esercitare nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società »;

visti i bilanci della Società suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2006 e 2007, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Dott. Lucio Todaro Marescotti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per gli esercizi 2006 e 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2006 e 2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'ENI S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società medesima.

ESTENSORE

Lucio Todaro Marescotti

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2009.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENI S.P.A., PER GLI ESERCIZI 2006 E 2007

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
Capitolo I	»	14
Principali provvedimenti normativi di interesse per l'ENI ...	»	14
Capitolo II	»	18
La struttura organizzativa	»	18
2.1. — La corporate governance	»	18
2.2. — La struttura organizzativa	»	18
2.3. — Il Consiglio di amministrazione	»	19
2.4. — I Comitati del Consiglio di amministrazione	»	21
2.4.1. — Il Comitato per il controllo interno	»	21
2.4.2. — Il Compensation Committee	»	23
2.4.3. — L'Osservatorio petrolifero internazionale	»	23
2.5. — Il Collegio Sindacale	»	24
2.6. — Il Sistema di Controllo Interno	»	25
2.6.1. — L'Internal Audit	»	26
2.6.2. — L'Organismo di vigilanza (D.Lgs. n. 231/2001) .	»	27
2.7. — Compensi degli organi	»	29
Capitolo III	»	32
La struttura aziendale e le risorse umane	»	32
3.1. — La struttura aziendale	»	32
3.2. — Comitati	»	33
3.3. — Evoluzione del personale e del costo del lavoro del Gruppo	»	34
3.4. — Evoluzione del personale e del costo del lavoro di ENI S.p.A.	»	37
3.5. — Piani di incentivazione	»	39

Capitolo IV	<i>Pag.</i>	42
Controversie e problematiche particolari	»	42
4.1. — Azione della Fintermica S.p.A.	»	42
4.2. — Procedimento riguardante la misurazione del gas .	»	42
4.3. — Indagini della Commissione europea nel settore del gas naturale	»	43
Capitolo V	»	44
L'attività di gestione	»	44
5.1. — La pianificazione e gli investimenti. I risultati di Gruppo	»	44
5.2. — La sostenibilità	»	55
Capitolo VI	»	59
Gli esiti contabili	»	59
6.1. — Notazioni generali	»	59
6.2. — Il bilancio di esercizio dell'ENI S.p.A.	»	60
Il Conto Economico	»	61
Lo Stato Patrimoniale	»	67
6.3. — Risultati di Gruppo	»	71
Il Conto Economico consolidato	»	73
Lo Stato Patrimoniale consolidato	»	74
Considerazioni conclusive	»	77

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo, eseguito a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria dell'Eni S.p.A. degli esercizi 2006 e 2007.

La precedente relazione riguardante gli esercizi 2002, 2003, 2004 e 2005 è stata pubblicata in Atti Parlamentari della XV legislatura Doc. XV n. 33.

CAPITOLO I

Principali provvedimenti normativi di interesse per l'Eni

Nel periodo in esame sono stati emanati una serie di provvedimenti legislativi che hanno influito sull'attività dell'Eni. Anzitutto va ricordata la legge 28 dicembre 2005 n. 262 (legge sulla tutela del risparmio), entrata in vigore il 12 gennaio 2006, che introduce numerosi cambiamenti in materia societaria e finanziaria con l'intento di proteggere i risparmiatori e disciplinare il mercato finanziario, perseguendo le finalità di un rafforzamento dei controlli in seno alle società di capitali e di una maggiore trasparenza dei loro bilanci.

Le novità attengono alla disciplina dei requisiti per la nomina degli amministratori, alla composizione ed ai poteri del collegio sindacale e degli altri organi di controllo delle società per azioni specie per quelle che abbiano adottato i modelli di corporate governance monistico o dualistico introdotti dalla recente riforma del diritto delle società.

Le società hanno avuto 12 mesi di tempo per rivedere i loro statuti.

L'Eni ha adeguato il proprio statuto con le delibere assembleari del 25 maggio 2006 e 24 maggio 2007; quest'ultima è stata assunta a seguito dell'emanazione del d.lgs. 303/2006 di modifica al T.U. in materia di intermediazione finanziaria, per adeguare lo statuto alla nuova disciplina dell'indipendenza dei membri del C.d.A. e delle modalità di elezione nonché dei requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Per quanto di interesse vanno poi ricordati il testo unico in materia ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ed il codice in materia di appalti (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Nel corso del 2006, l'attività di distribuzione del gas naturale è stata oggetto contemporaneamente di due disegni di legge governativi, quello relativo al completamento della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica e quello per il "Riordino dei servizi pubblici locali".

Nelle more, tenuto conto che era scaduto il termine previsto dalla legge comunitaria 2004 (Legge n. 62/2005) il Governo ha ritenuto necessario adottare il d.l. 18 giugno 2007 n. 73, poi convertito in legge 3 agosto 2007 n. 125, con il quale viene recepita la direttiva 2003/54/CE. Il provvedimento reca misure urgenti per tutelare l'utenza ed evitare sanzioni da parte della Commissione Europea, prevenendo una nuova procedura di infrazione. Esso contiene le prime misure di avvio del mercato per i clienti domestici disponendo in particolare la separazione societaria dell'attività di distribuzione dall'attività di vendita di energia elettrica.

Partecipazione in Snam Rete Gas

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (il cui articolo 1 comma 373 ha modificato l'articolo 1ter comma 4 del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239¹) ha fissato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale "ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente ... quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale".

La partecipazione Eni in Snam rete gas è del 50,7%. Peraltro la Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto che la cessione di quote superiori al 20% del capitale sociale di SNAM RETE GAS da parte di ENI debba avvenire entro 24 mesi dall'emanazione di un DPCM che, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, ne dovrà determinare modalità e condizioni.

È poi da segnalare che, con DPCM 23 marzo 2006, Snam Rete Gas è stata individuata "ai sensi e per gli effetti cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 332/1994", convertito con legge 30/7/1994 n. 474, come società nel cui statuto, prima di ogni atto che determini la perdita di controllo della società stessa da parte dello Stato, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 del decreto-legge n. 332/1994.

La legge finanziaria 2008

La Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" contiene delle norme riguardanti il prezzo del metano ed i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica.

In particolare prevede che il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo di combustibile è determinato dall'AEEG tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale (art.2, comma 141).

L'art.2, comma 554, prevede la creazione di un fondo denominato "Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE" da destinare alla "riserva nuovi entranti"; l'articolo prevede, inoltre, interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290

L'articolo 1, comma 558 - Contributo compensativo - stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i titolari di concessione per l'attività di stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano alle Regioni e agli enti locali un importo pari all'1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio.

Va infine rilevato che l'articolo 3, comma 44, che prevede disposizioni relative ai tetti sulle retribuzioni dei manager, non si applica alle società quotate in mercati regolamentati (dalle norme sono quindi esclusi i dirigenti e amministratori ENI).

Il nuovo pacchetto della UE per l'energia

Negli ultimi anni la ricerca di una strategia integrata europea per l'energia ha subito un'accelerazione e l'azione della UE ha iniziato a delinarsi nel marzo 2006 quando la Commissione Europea ha rilanciato il dibattito europeo sull'energia con la pubblicazione del Libro verde recante "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura".

Ad esso ha fatto seguito, nel gennaio 2007, la presentazione di un piano in 75 punti che ha come obiettivo, entro il 2020, il risparmio di almeno 100 miliardi di euro l'anno in costi energetici e la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica.

Il Piano considera prioritaria la creazione di un vero mercato interno dell'energia che consenta di realizzare economie di sistema e favorisca, insieme alla concorrenza e competitività, anche la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione nel settore; la riduzione delle emissioni attraverso l'uso di fonti alternative come il fotovoltaico, l'eolico, i biocarburanti e il c.d. "nucleare pulito" e la creazione di politiche mirate al risparmio e all'efficienza nella produzione, distribuzione e nei consumi, includendo, tra l'altro, la separazione tra imprese che producono e società che distribuiscono energia.

Il 19 settembre 2007 la Commissione europea ha presentato un pacchetto normativo in cui spicca una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/55 del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

La principale disposizione contenuta nella bozza di direttiva riguarda la separazione dei monopoli naturali-tecnici (trasporto di elettricità o gas) dalle attività che devono invece svilupparsi sulla base di una sempre più accesa ed efficace concorrenza (produzione o vendita di energia) per tutte le società pubbliche e private, europee e non, che intendano operare nell'Unione.

Delle due opzioni proposte quella preferita dalla Commissione è l'ownership unbundling, separazione delle proprietà e gestione delle reti dell'elettricità e del gas dall'attività di distribuzione e produzione con la scissione del gruppo in due parti distinte.